PROVINCIA DI BOLOGNA

10014 25/1/2012
VII.3.2.1
228 2004

G.M.P. Srl
via Ronchi Inferiore n°30/C-E
40061 MINERBIO

e, p.c. Comune di Minerbio
40061 MINERBIO

All'A.R.P.A.
Distretto di Pianura

Oggetto: trasmissione dell'atto P.G. N. 10012 del 25/01/2012 che costituisce aggiornamento dell'autorizzazione per modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera, ai sensi D.Lgs 152/06 parte quinta.-

In allegato trasmettiamo l'atto P.G. N. 10012 del 25/01/2012 che costituisce aggiornamento dell'autorizzazione, per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera.-

Ad evitare all'Impresa di incorrere nelle sanzioni penali di cui al DL.gs 152/06 parte quinta, si rammenta che dovranno pervenire a questa Provincia, nei termini sotto indicati, le seguenti comunicazioni:

- preventiva comunicazione della "messa in esercizio" degli impianti, con almeno 15 gg. di anticipo;
- comunicazione dei dati relativi alle emissioni effettuate nei primi 10 gg. successivi alla data fissata per la "messa a regime" degli impianti, entro i termini fissati in autorizzazione.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro: a tal fine l'Azienda in indirizzo può riferirsi al documento elaborato da ARPA in merito agli aspetti operativi del campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera, scaricabile direttamente dal sito ARPA e precisamente all'indirizzo:

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=140

Distinti saluti.

UO Aria
(MA Guizzardi)

SETTORE AMBIENTE - Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali - U.O. Aria
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 6598476/6598368/6598348 - Fax 051 6598883 -
La Provincia di Bologna è registrata Emas - Reg. n. 1-000432 - www.provincia.bologna.it

PROVINCIA DI BOLOGNA

15012 25/1/2012
11321
228 2001



DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99- Autorizzazione alla Ditta G.M.P. Srl per la modifica sostanziale di impia emissioni in atmosfera nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30/C-E.-

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

Premesso che con PG n° 151903 del 09.04.2008, la Ditta G.M.P. Srl, con sede legale e stabilimento in comune di Minerbio, loc. Cà de Fabbri, via Ronchi Inferiore n° 30/C-E, ha aderito all'autorizzazione generale e pertanto è autorizzata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del DLgs n° 152/06, per l'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavori di meccanica in genere conto terzi;

Vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta G.M.P. Srl nella persona del legale rappresentante Biondi Gabriele, formulata in data 09.03.2011, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30/C-E;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4

febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle due sedute di conferenza dei servizi svoltasi rispettivamente in data 10 giugno e 21 novembre 2011 e che durante tali sedute è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda ed alla documentazione integrativa del 20.07.2011;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 02.12.2011, agli atti con PG n° 189757/11;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta G.M.P. Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di lavori di meccanica in generale, ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 30/C-E, prescrivendo quanto segue:

1) il vincolo per la Ditta G.M.P. Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di

seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	15000 Nm^3/h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm^3
Cromo esavalente (in fase gassosa)	1 mg/Nm3
Nichel (in fase gassosa)	1 mg/Nm3

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	3000 Nm^3/h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm^3
Cromo esavalente (in fase solida)	1 mg/Nm3
Nichel (in fase solida)	1 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione.

Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura esse debbono essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

3) La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 31.01.2013 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2013 la presa di campionamento, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. La presa di campionamento dovrà inoltre essere dotata di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare

i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

6) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

7) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8) L'identificazione, da parte della Ditta G.M.P. Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

9) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività

PROVINCIA DI
BOLOGNA

autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Valentina Beltrame)